



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 396

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 30-06-20

=====

OGGETTO: Pagamento all'agenzia interinale MANPOWER della prestazione di servizio per la somministrazione di lavoro per un operaio livello B1, mensilità FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2020 (affidamento determina 1000 R.G. del 31/12/2019)

=====

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-VISTO l'art. 36 del D.Lgs. nr. 165/2001 che prevede che le Amministrazioni possono avvalersi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, delle forme contrattuali flessibili di assunzione, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

-VISTO l'art. 30 del D.Lgs. nr. 81/2015 che definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. nr. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

-TENUTO CONTO che la disciplina della somministrazione di lavoro - ex lavoro interinale - contenuta nel D.Lgs. nr. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4;

-VALUTATA la necessità di avvalersi di una figura professionale di un operaio di categoria "B1" mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per risolvere almeno in parte le esigenze dell'Ufficio Tecnico non fronteggiabili con il personale in servizio;

-RITENUTO che sussistano le ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, pur se riferibili all'ordinaria attività dell'amministrazione, per fare ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo, connessa alla necessità di garantire in modo efficiente i servizi cimiteriali e di manutenzione del territorio comunale ai cittadini;

-VISTA l'offerta commerciale della MANPOWER s.r.l. per la messa a disposizione di un lavoratore suo dipendente con CCNL ENTI LOCALI, livello B1 per un anno con possibilità di proroga, acquisita al protocollo comunale nr. 8738 del 21/06/2019, secondo la quale la tariffa oraria - esclusa IVA - a carico di questo Ente è pari ad € 18,98;

-VISTA la delibera di G.C. nr. 84 del 2 lug. 2019, immediatamente esecutiva, con cui è stato autorizzato il responsabile dell'Ufficio Tecnico ad attivare tutte le procedure al fine dell'approvvigionamento del servizio di prestazione di lavoro mediante l'agenzia interinale MANPOWER s.r.l. per la messa a disposizione di questo Comune di un operaio di Cat. B1, per la durata di circa sei mesi (fino al 31/12/2019) e per 36 ore settimanali, con possibilità di proroga. Con la stessa delibera si è dato atto che viene rispettato il limite di spesa del personale, ai sensi dell'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito in legge nr. 122/2010;

-VISTO il contratto di somministrazione di lavoro a termine nr. 204704124 del 03/07/2019, con validità dal 04/07/2019 al 31/12/2019, tra questo Comune e la Manpower s.r.l., filiale di Ascoli Piceno – Urbino, con cui quest'ultima mette a disposizione un lavoratore livello B1, categoria C con mansioni di "operaio per servizi cimiteriali" da impiegare per 36 ore settimanali (con orario dalle ore 7,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Sabato di ogni settimana), con una retribuzione mensile lorda di € 1.553,84, e quindi per un costo a carico di questo Comune di € 17.195,88 - oltre iva 22% - totale € 20.978,97;

-CONSIDERATA la proroga del contratto di somministrazione di lavoro a termine n. 204704124 del 3/7/2019, fino al 31/07/2020, tra questo Comune e la Manpower srl, filiale di Ascoli Piceno – Urbino, con cui quest'ultima mette a disposizione un lavoratore livello B1, categoria C con mansioni di "operaio per servizi cimiteriali" da impiegare per 36 ore settimanali (con orario dalle ore 7,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Sabato di ogni settimana), con una retribuzione mensile lorda di € 1.553,84, e quindi per un costo a carico di questo Comune di € 20.042,88 - oltre iva 22% - totale € 24.452,31;

-VISTO che la proroga di tale contratto trova copertura al capitolo n. 618/3 del bilancio in fase di predisposizione;

-VISTO l'art. 36 del "Codice dei contratti" approvato con il D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e a titolo "Contratti sotto soglia", che recita: " 2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

-RICORDATO che:

il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, spettante per il profilo professionale calcolato in base al CCNL vigente per gli enti locali, al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 276/2003;

il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;

-DATO ATTO che l'operaio ha assicurato e sta assicurando regolarmente le prestazioni di servizio della quale è stato incaricato dalla Agenzia Interinale, e viste pertanto le fatture - qui allegate - emesse dalla MANPOWER s.r.l., con sede in Via Gioacchino Rossini 6/8 Milano, per il pagamento della mensilità di Febbraio 2020 - nr. 2020-1021735 del 29/02/2020 di euro 2.967,55, Marzo 2020 - nr. 2020-1033272 del 31/03/2020 di euro 2.144,63, Aprile 2020 - nr. 2020-1043646

del 30/04/2020 di euro 870,56, Maggio 2020 - nr. 2020-1053862 del 31/05/2020 di euro 3.355,88, per la somma complessiva di euro 9.338,62 compresa IVA 22%;

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, nr. 165”- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e dell'Art. 9 in materia di “Trasparenza e tracciabilità”;

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Sindaco nr. 11 del 29 gennaio 2020;

-RITENUTO dover procedere al pagamento di cui alle fatture sopra indicate (Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio 2020);

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico per l'Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

-di **PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti alla società MANPOWER s.r.l. con sede in Via Gioacchino Rossini 6/8 Milano, le fatture per il pagamento della mensilità di Febbraio 2020 - nr. 2020-1021735 del 29/02/2020 di euro 2.967,55, Marzo 2020 - nr. 2020-1033272 del 31/03/2020 di euro 2.144,63, Aprile 2020 - nr. 2020-1043646 del 30/04/2020 di euro 870,56, Maggio 2020 - nr. 2020-1053862 del 31/05/2020 di euro 3.355,88, per la somma complessiva di euro 9.338,62 compresa IVA 22%, per la prestazione di servizio per la somministrazione di lavoro per un operaio livello B1, disposta con determina UTC nr. 1000 di R.G. del 31/12/2019;

-di **DARE ATTO** che la somma complessiva di euro 9.338,62 necessaria per il pagamento sopra indicato è stata impegnata al capitolo nr. 618/3 del bilancio dell'Ente.

CIG: Z602BB3C90

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 30-06-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 04-08-2020 al 19-08-2020.

Lì 04-08-2020

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI